

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

ESSERE COMANDANTI DI POLIZIA LOCALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS COVID 19

a cura di Marco Agostini
Comandante Generale Polizia Locale di Venezia
23 aprile 2020



Indice

1. LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

- ▶ La deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile)
- ▶ La durata dello stato di emergenza

2. IL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 (MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)

- ▶ I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
- ▶ Le Ordinanze dei Presidenti delle Giunte Regionali
- ▶ Le Ordinanze dei Sindaci

3. IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'EMERGENZA NAZIONALE

- ▶ Le funzioni di Pubblica Sicurezza in ausilio alle Forze di Polizia dello Stato
- ▶ Riconoscimento e disconoscimento del ruolo della Polizia Locale

Indice

4. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE IN RELAZIONE AL COVID-19
 - ▶ Servizi in presenza e servizi in smart working
 - ▶ Il ruolo fondamentale della centrale operativa
 - ▶ Servizi e Dispositivi di Protezione Individuale
 - ▶ Le misure igieniche da adottare

5. L'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
 - ▶ Il rispetto del divieto di non lasciare il domicilio se non per giustificato motivo

Indice

- ▶ Il rispetto del distanziamento sociale nei negozi
- ▶ Il rispetto del distanziamento sociale nei mercati
- ▶ La chiusura delle attività produttive e le deroghe in base ai codici ATECO

6. LA FASE DUE: PROSPETTIVE E TIMORI

- ▶ Le prospettive per la fase due
- ▶ I tempi

7. I RISCHI PER L'ORDINE PUBBLICO

8. RIFLESSIONI FINALI

Formazione IFEL
per i Comuni

**1. LA PROCLAMAZIONE
DELLO STATO DI EMERGENZA
NAZIONALE**



LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Il **CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE** (approvato con il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) all'art. 7 identifica tre livelli di emergenza:

- a) **EMERGENZE** che possono essere **FRONTEGGIATE CON INTERVENTI ATTUABILI DAI SINGOLI ENTI** e amministrazioni competente in via ordinaria
- b) **EMERGENZE** che per la loro natura od estensione **COMPORTANO L'INTERVENTO DI PIÙ ENTI** o amministrazioni e debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempi disciplinati dalle Regioni con propria legge
- c) **EMERGENZE DI RILIEVO NAZIONALE** che in ragione della loro **INTENSITÀ O ESTENSIONE DEBBONO ESSERE FRONTEGGIATI CON MEZZI E POTERI STRAORDINARI** per un periodo massimo di **12 mesi prorogabili per altri 12 mesi**

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE è il livello di emergenza di grado più elevato: esso può essere proclamato per eventi calamitosi che in ragione della loro intensità o estensione debbano, con immediatezza di intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari per periodi limitati e predefiniti (max 12 + 12 mesi).

LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE viene deliberato dal **CONSIGLIO DEI MINISTRI** su proposta del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER L'EMERGENZA COVID-19

LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE per l'emergenza epidemiologica COVID – 19 è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020.

GLI ATTI AMMINISTRATIVI TIPICI DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE sono le **ORDINANZE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**.

E coerentemente al «Codice della Protezione Civile» il Capo Dipartimento emana una prima ordinanza il 3 febbraio 2020

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER L'EMERGENZA COVID-19

L'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 3 febbraio 2020 stabilisce che:

- ✓ Il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 spetta allo stesso Capo Dipartimento della P.C.
- ✓ Viene istituito un comitato tecnico-scientifico composto sostanzialmente da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali con un unico rappresentante della Conferenza delle Regioni
- ✓ La deroga a tutta una serie di norme procedurali e relative alla disciplina del trattamento dei dati personali

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER L'EMERGENZA COVID-19

Il **6 e il 12 febbraio 2020** il **CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** emana altre **DUE ORDINANZE** con cui stabilisce il rientro degli studenti in Erasmus (e programmi analoghi) e salva le conseguenze ai fini dell'anno formativo.

Il **13, 21, 22 e 25 febbraio 2020 2020** il **CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** emana altre **QUATTRO ORDINANZE** con cui rettifica le precedenti o autorizza la permanenza in servizio / assunzione di personale sanitario.

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER L'EMERGENZA COVID-19

Con l'ORDINANZA del 27 febbraio 2020 il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE attribuisce le funzioni di SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA e MICROBIOLOGICA ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ mentre la sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei contagiati allo Spallanzani di Roma.

La disamina delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile dimostrano che per oltre 20 giorni non è stata assunta nessuna misura attiva per il contenimento del coronavirus ma solo provvedimenti di tipo organizzativo.

LA PRIMA FASE DI ASSUNZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Sabato 22 febbraio 2020, il **CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA UN DECRETO LEGGE IL N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2020** con cui addotta le prime misure di contenimento

Lo stesso 23 febbraio 2020 **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EMANA IL PRIMO DECRETO** con cui da applicazione alle previsioni del Decreto Legge 6/20

Vengono così istituite le prime due cosiddette «ZONE ROSSE» una in Lombardia (Codogno + 9 comuni) e una in Veneto (Vò)

LA PRIMA FASE DI ASSUNZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana altri due Decreti:

- Il DPCM 26 febbraio 2020 con cui blocca, tra l'altro, l'attività sportiva nelle regioni del nord Italia
- Il DPCM 1 marzo 2020 con cui da un lato pone ulteriori limitazioni nelle zone rosse e, dall'altro, istituisce particolari e pesanti limitazioni in tutti i Comuni di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle province di Pesaro-Urbino e Savona

Questi tre decreti sono chiaramente nell'ambito delle misure previste dal DL 6/20 perché si applicano a porzioni del territorio colpite significativamente dall'epidemia.

LA PRIMA FASE DI ASSUNZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

La situazione si complica nei primi giorni di marzo quando sorge l'esigenza da un lato di assumere misure più significative nelle zone maggiormente colpite e, dall'altro, di assumere misure di distanziamento sociale anche nelle regioni non ancora significativamente colpite dal virus.

LA PRIMA FASE DI ASSUNZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato altri tre Decreti:

- Il DPCM 4 marzo 2020 con cui blocca l'attività scolastica e introduce le cosiddette misure di distanziamento sociale
- Il DPCM 8 marzo 2020 con cui la «zona rossa» è estesa a tutta la Lombardia, alla città metropolitana di Venezia e alle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova e Treviso con chiusura di scuole e università, palestre, limitazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle 6.00 alle 18.00, chiusura nei giorni festivi e prefestivi di grandi e medie strutture.
- Il DPCM 9 marzo 2020 con cui sono sospese le competizioni sportive in tutto il territorio nazionale

LA PRIMA FASE DI ASSUNZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Il Consiglio dei Ministri approva altri quattro Decreti Legge:

- Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 con cui vengono assunte le prime misure di sostegno economico alle famiglie
- Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 per limitare gli effetti del COVID-19 sul sistema giustizia
- Il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 in materia di potenziamento sistema sanitario nazionale
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in cui si assumono delle consistenti misure economiche in favore dei lavoratori e delle famiglie (c.d. decreto «marzo»)

Formazione IFEL
per i Comuni

**2. IL DECRETO LEGGE 25 MARZO
2020, N. 19 (MISURE URGENTI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)**



DALLE MISURE PUNTUALI ALLE MISURE VALEVOLI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

L'evolversi della pandemia COVID – 19 inducono il presidente del consiglio ad assumere su tutto il territorio nazionale il cosiddetto «LOCKDOWN»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EMANA ALTRI DUE DECRETI:

- Il DPCM 11 marzo 2020 con cui sono sospese la somministrazione di alimenti e bevande, le attività commerciali non alimentari, i barbieri, parrucchieri ed estetisti, ect.
- Il DPCM 22 marzo 2020 con cui sono sospese le attività industriali e viene introdotto il divieto di spostamento dal comune in cui ci si trova

DALLE MISURE PUNTUALI ALLE MISURE VALEVOLI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

L'attuazione del cosiddetto «LOCKDOWN» in tutto il territorio nazionale mediante dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pone UN RILEVANTE PROBLEMA GIURIDICO:

- ❖ Qual è la fonte normativa primaria che autorizza il Presidente del Consiglio ad emanare atti amministrativi di cotanta rilevanza?
- ❖ È sufficiente quanto previsto dal D.L. 6/20

DALLE MISURE PUNTUALI ALLE MISURE VALEVOLI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Viene approvato dal Consiglio dei Ministri il **DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19**, che ha tre contenuti principali:

- ✓ **La previsione di 29 diverse tipologie di misure di contenimento del COVID – 19;**
- ✓ **La ratifica degli effetti dei provvedimenti presidenziali adottati precedentemente;**
- ✓ **L'introduzione del principio che la violazione delle disposizioni dei DPCM non vada punito attraverso l'applicazione del 650 c.p. ma attraverso una specifica figura di illecito amministrativo**

DALLE MISURE PUNTUALI ALLE MISURE VALEVOLI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Il Consiglio dei Ministri dopo il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ha approvato altri due Decreti Legge:

- ✓ il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, disciplinante i prossimi esami di fine ciclo scolastico (Maturità, Terza media)
- ✓ il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, prevedente misure di finanziamento delle imprese nonché sulle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro

DALLE MISURE PUNTUALI ALLE MISURE VALEVOLI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19

Dopo l'approvazione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato altri due Decreti:

- ✓ Il DPCM 1° aprile 2020 con cui si efficacia delle disposizioni dei DPCM dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, fino al 14 aprile 2020
- ✓ Il DPCM 10 aprile 2020 che riordina, a far data dal 14 aprile 2020, tutte le misure di contenimento della diffusione della pandemia COVID-19, mantenendo su tutto il territorio nazionale il cosiddetto «LOCKDOWN» fino al 3 maggio 2020 pur introducendo alcune deroghe per alcune categorie economiche strategiche

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19 EMANATI DAI PRESIDENTI DELLE REGIONI

Ad integrare la normazione statale vi sono le normative emanate con i decreti dei Presidenti delle Giunte Regionali.

Riepilogare i decreti dei 19 Presidenti delle Regioni e dei 2 Presidenti delle Province Autonome è impossibile.

L'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede però con chiarezza che tali decreti possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto ai provvedimenti statali.

Che vada esattamente così non ne ho esatta contezza ma sicuramente tali provvedimenti sono stati dimostrazione dell'italica fantasia

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL PROPAGARSI DEL COVID-19 EMANATE DAI SINDACI

Un **ulteriore livello di normazione per il contenimento del COVID – 19** è il livello comunale con lo strumento dell'**ORDINANZE SINDACALI**.

L'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede però con chiarezza che tali **ORDINANZE NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO CON LE MISURE STATALI E** devono essere **SOLO SULLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA**.

Sostanzialmente non possono essere adottate e se adottate sono inefficaci le ordinanze contingibili e urgenti extra ordinem che hanno solo il limite dei principi generali dell'ordinamento.

Formazione IFEL
per i Comuni

3. IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'EMERGENZA NAZIONALE



LE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA IN AUSILIO ALLE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO

Dall'approvazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, è la prima volta che la Polizia Locale in tutto il territorio nazionale è chiamata massicciamente a svolgere funzioni di Pubblica Sicurezza

La risposta è stata generale e di grande generosità, ovviamente con differenze anche sostanziali da realtà a realtà.

Ma nella stragrande maggioranza delle realtà metropolitane e provinciali i Prefetti, e gli stessi Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno riconosciuto il RUOLO PARITETICO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E DI «LOCKDOWN»

LE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA IN AUSILIO ALLE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO

I Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno riconosciuto il RUOLO PARITETICO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E DI «LOCKDOWN» in sede di deliberazioni sulle misure generali da applicare in ciascuna Città Metropolitana o Provincia.

Dalle deliberazioni dei CPOSP ne è derivato un pieno coinvolgimento in occasione dei tavoli tecnici convocati dai Questori.

E il coinvolgimento, in molte realtà, non ha riguardato solo i Comandanti dei Corpi dei Comuni Capoluogo ma ha visto il coinvolgimento anche Comandanti dei Corpi e i Responsabili dei Servizi di tutti i Comuni del territorio

LE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA IN AUSILIO ALLE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO

Il coinvolgimento dei Comandanti dei Corpi e i Responsabili dei Servizi ha provocato una situazione del tutto inaspettata:

- ❖ **Nelle ORDINANZE DEI QUESTORI di programmazione dei servizi COVID-19 sono state inserite nel dettaglio anche le pattuglie dedicate della Polizia Locale**
- ❖ **Tale INSERIMENTO È LA PREMESSA/CONDIZIONE per il riconoscimento dell'INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO**

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Il primo e più autorevole riconoscimento è venuto dal Signor
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo
discorso televisivo del 27 marzo 2020 ha detto:

*Insieme ringrazio gli agenti delle Forze
dell'ordine, nazionali e locali,*

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

È la seconda volta che il Signor Presidente ricorda la Polizia Locale: la prima volta è stato in occasione dell'assemblea dell'ANCI di Vicenza dell'11 ottobre 2017 quando disse:

Desidero rivolgere un pensiero commosso di ricordo al comandante della polizia locale di Medesano, nel parmense, Mauro Dodi, travolto e ucciso, pochi giorni fa, durante un normale controllo.

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

È la seconda volta che il Signor Presidente ricorda la Polizia Locale: la prima volta è stato in occasione dell'assemblea dell'ANCI di Vicenza dell'11 ottobre 2017 quando disse:

Desidero rivolgere un pensiero commosso di ricordo al comandante della polizia locale di Medesano, nel parmense, Mauro Dodi, travolto e ucciso, pochi giorni fa, durante un normale controllo.

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Se il riconoscimento del Presidente della Repubblica ha un alto valore morale, sul piano operativo ha grande rilevanza il riconoscimento del Ministro dell'Interno LUCIANA LAMORGESE dato in varie trasmissioni televisive ma anche con testimonianze sul campo come quella della visita alla centrale operativa della PL Venezia nel novembre 2019



RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

L'8 marzo 2020 il Ministro Lamorgese emette una direttiva per l'applicazione del DPCM di pari data:

«In particolare, per quanto concerne la verifica del rispetto delle limitazioni della mobilità, dovranno essere attuati mirati controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema del trasporto.

Omissis

Analoghi servizi saranno disposti, nella viabilità ordinaria di rispettiva competenza, anche dalle pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, nonché dalle Polizie Municipali che i Sig.ri Prefetti avranno cura di coinvolgere attraverso la predisposizione di condivisi e coordinati piani di controllo.»

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Nell'emergenza COVID-19 vi è anche un duplice riconoscimento normativo dell'opera della Polizia Locale:

- Nel testo del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, vi è un intero articolo dedicato alla Polizia Locale, il 115, che prevede un **finanziamento ad hoc per lo straordinario** (fuori fondo di produttività) **e per i DPI**
- In sede di conversione del DL 25 marzo 2020, n. 19, il parlamento ha modificato il comma 9 dell'art. 4 stabilendo che il Prefetto si avvale per l'esecuzione delle misure delle Forze di Polizia, «***del personale delle Polizia Municipale munito della qualifica di pubblica sicurezza***»

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Ragionamento del tutto diverso va fatto per i vertici burocratici del Ministero dell'Interno ed in particolare per il Gabinetto del Ministro e per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Risulta evidente dalla lettura del susseguirsi delle circolari emanate dopo l'entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che i vertici burocratici del Ministero dell'Interno sono rimasti spiazzati dall'atteggiamento tenuto dal Presidente della Repubblica e dal Ministro dell'Interno.

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

In realtà dopo il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, prevedendosi la sanzionabilità penale delle violazioni, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza riconosceva un ruolo seppur eventuale per le Polizie Locali:

Infatti con la circolare del 16 marzo 2020 a firma del Capo della Polizia lasciava facoltà ai Prefetti nell'emanare direttive di pianificazione dei servizi di controllo del territorio in relazione alla situazione emergenziale in atto che prevedessero il coinvolgimento (eventuale) delle Polizie Locali.

Nel caso di tale eventuale concorso «***al personale della P.L., sarà riconosciuta – per la tipologia di servizi oggetto di questa circolare, unicamente ed eccezionalmente – l'indennità di Ordine Pubblico.***».

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Dopo l'entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, inizia la telenovela delle circolari.

Il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge sia il Capo di Gabinetto del Ministro sia il Capo della Polizia emanano una circolare: In entrambe la Polizia Locale (e per la verità gli stessi Comuni) non esiste.

A questo punto è evidente l'intervento della politica, in particolare dell'ANCI: tre giorni dopo, il 29 marzo 2020, il Capo di Gabinetto del Ministro emana una nuova circolare tutta dedicata alla Polizia Locale

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

La circolare Piantedosi del 29 marzo 2020 dice cose assai interessanti dopo aver *richiamato la Direttiva del Ministro dell'8 marzo 2020*:

- Richiama le «prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n.121.»
- «In proposito, con particolare riferimento all'**impiego del personale delle polizie locali**, vanno necessariamente tenuti in considerazione gli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n.65, in base ai quali, come noto, **gli addetti al servizio di Polizia municipale**, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, **collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.**»

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

La circolare Piantedosi del 29 marzo 2020 dice poi:

- «In considerazione di ciò, dunque, **le Autorità provinciali di Pubblica sicurezza potranno legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni** l'impiego del personale, come già evidenziato con la citata direttiva del Ministro dell'8 marzo scorso, tutte le "componenti" della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, con **l'imprescindibile coinvolgimento delle Polizie municipali**»
- «Infatti, come rappresentato dal Capo della Polizia con direttiva dello scorso 13 marzo, la diffusa azione di verifica necessaria in questa fase emergenziale impegna, non solo le Forze di polizia, ma anche i Comuni, per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale, in un momento delicato per la vita del Paese in cui **tutte le polizie, ivi comprese quelle locali, costituiscono risorse essenziali per garantire la sicurezza delle relative comunità**, contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate.»

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

La circolare Piantedosi del 29 marzo 2020 dice ancora:

- «In ragione di quest'ultima disposizione, **tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza**, ivi compreso dunque il personale delle Polizie municipali, coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte dalle Autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell'attuale fase emergenziale, **potrà al contempo procedere all'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 4, comma1.»**

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

La circolare Piantedosi del 29 marzo 2020 dice in fine:

- **«Il coinvolgimento dei Corpi delle polizie municipali è, altresì, consequenziale a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 13 della menzionata legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui all'atto dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è ricompreso anche il personale delle polizie locali.».**

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Alla circolare Piantedosi del 29 marzo 2020 si può ben applicare l'antico broccardo latino derivante dai Sermoni di Sant'Agostino»:

« Roma locuta, causa finita est »

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

Esaurito l'esame delle circolari del Ministero dell'Interno è necessario ricordare le due **circolari del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria:**

- *La circolare 18 marzo 2020 sui DPI per a Polizia Locale*
- *La circolare 24 marzo 2020 ulteriori indicazioni sui DPI per la Polizia Locale*

Esamineremo i contenuti delle due circolari nel Capitolo successivo quando esamineremo il tema dei DPI

Qui ci basta sottolineare una cosa sancita dalle circolari in particolare dalla seconda: I dispositivi di protezione individuale vanno correlati al lavoro effettivamente svolto per cui se «**gli operatori della Polizia Locale svolgano le stesse funzioni delle Forze dell'Ordine... dovranno essere applicate misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le stesse F.O.**»

Formazione IFEL
per i Comuni

4 . L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE IN RELAZIONE AL COVID-19



SERVIZI IN PRESENZA E SERVIZI IN SMART WORKING

Il comma 1 dell'art 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce **che fino alla fine dello stato d'emergenza** (attualmente 31 luglio 2020) **IL LAVORO AGILE (smart working) È LA MODALITÀ ORDINARIA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.**

SI APPLICA ANCHE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE?

La risposta viene da quanto abbiamo visto prima sul ruolo della Polizia Locale partendo dalla circolare Piantedosi del 29 marzo 2020:

LA DISCRIMINANTE È L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA DA PARTE DEL PREFETTO

SERVIZI IN PRESENZA E SERVIZI IN SMART WORKING

IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA DI NORMA NON PUÒ SVOLGERE LA PROPRIA PRESTAZIONE LAVORATIVA CON LA MODALITÀ DEL LAVORO AGILE.

Ci sono delle eccezioni?

Sì, e derivano dallo stesso art. 87, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle disposizioni dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. **POSSONO ESSERE DISPENSATI DAL SERVIZIO IN PRESENZA IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE:**

- 1. Non abbia la qualifica di pubblica sicurezza**
- 2. Abbia particolari condizioni di salute che lo rendano maggiormente esposto al rischio contagio, anche se solo potenzialmente** (Valutazione che per la PL spetta al medico competente).

SERVIZI IN PRESENZA E SERVIZI IN SMART WORKING

In questo contesto normativo devono essere svolte delle ulteriori considerazioni che riguardano **IL PERSONALE CHE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE, PUR MANTENENDO LA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA, SIA STATO TEMPORANEAMENTE ESONERATO DAL SERVIZIO OPERATIVO SUL TERRITORIO**

Questo personale temporaneamente inidoneo al servizio operativo sul territorio è automaticamente collocato in smart working?

No, per loro la decisione di esigere la prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile dipende dall'analisi razionale delle esigenze operative della specifica realtà.

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Prodromico alla definizione di quali servizi devono essere necessariamente fatti in presenza e quali con la modalità del lavoro agile è l'**ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE**.

L'analisi deve tenere conto di almeno questi fattori:

- *Le caratteristiche del territorio*
- *Le esigenze dell'Amministrazione Comunale*
- *Le forze in campo*

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Il primo fattore da tenere in considerazione sono «**le caratteristiche del territorio**» in cui la Polizia Locale è chiamata ad operare:

- ❑ **Tipologia del territorio** (*integralmente urbano, rurale, marino montano*);
- ❑ **Assi viari, reti ferroviarie, reti tranviarie, linee del trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano** presenti nel territorio
- ❑ **Insedimenti sanitari e socio assistenziali** presenti nel territorio
- ❑ **Centri commerciali e ipermercati, mercati giornalieri e settimanali, rete commerciale di vicinato** presenti nel territorio
- ❑ **Insedimenti industriali e produttivi** presenti nel territorio
- ❑ **Insedimenti universitari e scolastici** presenti nel territorio
- ❑ **Insedimenti culturali e sportivi** presenti nel territorio
- ❑ **Poli di aggregazione turistica** presenti nel territorio

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Al tempo del «LOCKDOWN» sembra incredibile dover tenere conto di:

- ❑ **Insedimenti industriali e produttivi** presenti nel territorio
- ❑ **Insedimenti universitari e scolastici** presenti nel territorio
- ❑ **Insedimenti culturali e sportivi** presenti nel territorio
- ❑ **Poli di aggregazione turistica** presenti nel territorio

In realtà nel programmare la propria forza in presenza bisogna tenere conto anche degli sviluppi della fase due, del rientro dal lockdown, delle probabili esigenze di vigilanza richieste

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Il secondo fattore da tenere in considerazione sono le **ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**.

Capire che cosa si attendono dalla Polizia Locale gli amministratori è fondamentale per capire le necessità di forza in presenza:

- è evidente che se l'Amministrazione desidera una presenza molto visibile il numero di operatori necessario è superiore rispetto alla presenza molto discreta quasi in sotto tono;
- altrettanto rilevante è la scelta di mantenere aperti, in tutto o in parte, i mercati: ai tempi del COVID-19 gestire un mercato non è solo rilevare le presenze e posizionare i banchi dei precari ma è soprattutto verificare gli accessi e disperdere gli eventuali assembramenti.

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

In realtà, oltre alle aspettative delle Amministrazioni, è necessario tenere conto delle esigenze di presidio e di vigilanza del territorio che emergono dalle sedute del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e dalle conseguenti direttive prefettizie.

L'essere inseriti a pieno titolo nel piano coordinato di controllo del territorio significa mettere in campo una forza adeguata.

E questa può rilevarsi una occasione storica per la Polizia Locale da cogliere senza esitazioni: è un treno che passa una volta sola e se non viene colto passeranno anni perché ne ripassi un altro.

Cogliere questa occasione consentirà di rivendicare il ruolo di Forza di Polizia a Livello locale permanentemente con tutte le conseguenti attribuzioni (SDI, trattamento previdenziale, ect.) ma è altrettanto vero che non coglierla significa condannarci per decenni alla assoluta irrilevanza

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Essere inseriti in un meccanismo coordinato di controllo coordinato del territorio significa anche dover **TARARE LE NOSTRE FORZE ANCHE SULLA BASE DEI FORZE IN CAMPO** delle Forze di Polizia dello Stato.

È evidente che per tarare la forza è necessario tenere conto delle caratteristiche dei Corpi e dei Servizi:

- **Quanti operatori hanno la qualifica di Pubblica Sicurezza** (dovrebbero essere tutti ma in realtà non è così dappertutto, alcuni Sindaci non hanno mai formulato la proposta al Prefetto)?
- **Quanti sono gli operatori armati?**
- **In quanti turni di servizio opera il Corpo?**
- **Che tipo di organizzazione ha?**

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Ma È **NECESSARIO TENERE CONTO DELLE FORZE E DELLE ORGANIZZAZIONE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO.**

Se è da garantire la non permeabilità di una «zona rossa» dobbiamo capire quale può essere il nostro concorso.

In una situazione di emergenza nazionale nessuno può permettersi di dire «non spetta a me» perché spetta a tutti, noi compresi!!!!

Senza anticipare nulla **va tenuta in considerazione anche la mole di dispositivi di protezione a disposizione** perché nessuno di noi è votato al martirio: non solo è assolutamente inaccettabile ma razionalmente è necessario pensare che **un operatore morto o malato non serve!!!!**

ANALISI RAZIONALE DELLE ESIGENZE OPERATIVE

Mettere insieme tutti questi fattori significa fare una analisi razionale delle esigenze operative necessarie per determinare il contingente di operatori da impiegare in presenza

SERVIZI DA SVOLGERE NECESSARIAMENTE IN PRESENZA

Per determinare il contingente di operatori che debbano garantire la prestazione lavorativa in presenza è necessario capire quali servizi devono essere svolti con questa modalità lavorativa.

Servizi da svolgere necessariamente in presenza

- ↪ *Attività di controllo del territorio compreso l'anti sciacallaggio*
- ↪ *Verifica del rispetto delle regole di distanziamento sociale*
- ↪ *Verifica del rispetto delle altre regole di prevenzione della diffusione del virus*
- ↪ *Verifica del rispetto delle quarantene obbligatorie*

SERVIZI DA SVOLGERE IN LAVORO AGILE

Nella progettazione dello «*smart working*» si devono innanzitutto identificare quali attività tipiche della Polizia Locale possono essere svolte con tale modalità.

Sicuramente possono essere svolte con modalità agile:


- *La gestione delle contravvenzioni (notifiche, elaborazione delle rilevazioni attraverso attrezzature telematiche)*
- *Le altre attività amministrative comprese la protocollazione*

Ci sono poi delle attività che devono essere svolte in modalità mista come:

- ❑ Il servizio «economato ed approvvigionamenti» dove l'attività amministrativa necessaria all'acquisto dei materiali può essere svolta in smart working ma poi la gestione fisica degli approvvigionamenti deve avvenire necessariamente in presenza ed essere molto efficiente

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CENTRALE OPERATIVA

La Centrale Operativa, soprattutto nelle realtà medio-grandi, è il cuore pulsante di un Corpo di Polizia Locale



IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CENTRALE OPERATIVA

La Centrale Operativa:

-  **Riceve le segnalazioni e richieste dai Cittadini**
-  **Riceve disposizioni dal Comandante e fornisce supporto informativo al Comandante**
-  **Impartisce disposizioni alle Pattuglie, fornisce loro assistenza operativa e riceve informazioni dalle Pattuglie**
-  **Riceve informazioni dalla Video Sorveglianza**

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CENTRALE OPERATIVA

Il Comandante:

- ↔ **Riceve direttive** dal Sindaco a cui **fornisce informazioni e supporto tecnico** alle sue decisioni
- ↔ **Impartisce disposizioni** alla Centrale Operativa e per suo tramite alle pattuglie; **riceve** dalla stessa **informazioni** sulle chiamate rilevanti dei cittadini, sull'attività operativa delle Pattuglie sul territorio nonché derivanti dalle risultanza della video sorveglianza
- ↔ **Interloquisce con i Cittadini** sul piano tecnico ed in merito all'operato delle Pattuglie e della Centrale Operativa

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CENTRALE OPERATIVA

Da quanto sopra riportato è evidente il **ruolo fondamentale della centrale operativa** per la vita di un Corpo di Polizia Locale

In tempo di pandemia COVID-19 questo ruolo è ancora più rilevante dovendo **recepire informazioni sensibili** da altri organismi onde consentire a tutti gli appartenenti al Corpo di operare in sicurezza

È quindi assolutamente necessario preservare la Centrale Operativa e coloro che lì ci operano dal rischio contagio.

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CENTRALE OPERATIVA

Quali misure si devono adottare per preservare dal rischio contagio la Centrale Operativa e coloro che ci operano?

Rispetto ai locali della Centrale Operativa è opportuno che si preveda la «**sanificazione**» quotidiana dei locali in cui è insediata.

È opportuno che le postazioni vengano collocate in modo da rispettare il distanziamento sociale (1,5 m.); nel caso ciò non sia possibile installare tra una postazione e l'altra degli schermi protettivi in policarbonato trasparente. E poi è opportuno che ogni operatore della Centrale sia dotato di una **cuffia microfonica ad uso esclusivo**

A ogni cambio turno è opportuno **vengano sanificate**, con l'uso di idonei detergenti, **le postazioni compresi i monitor, le tastiere e le cuffie.**

In fine è opportuno che gli **operatori durante il servizio facciano costante uso di mascherine di tipo chirurgico**

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CENTRALE OPERATIVA

Sul piano dell'organizzazione del lavoro è opportuno vengano mantenuta un **turnistica a squadre il più possibile fisse** in modo di limitare il numero degli operatori in quarantena in caso di un operatore risulti positivo al virus perché contagiato extra-lavorativamente. Inoltre nell'organizzazione dei turni è opportuno sfasarne gli orari in modo di limitare i contatti con colleghi operativi sul territorio.

Va poi introdotto il **divieto assoluto**, per l'intero periodo dell'emergenza, di **accesso di estranei ai locali della centrale**; parimenti deve essere vietato agli operatori della centrale di lasciarne i locali durante il servizio.

E poi opportuno **formare del personale da adibire ad operare in centrale** nel caso di personale in quarantena.

In questa ipotesi potrebbero essere utilizzati quegli operatori a servizio interno che abbiano mantenuto tutte le qualifiche.

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Vi è un rapporto bidirezionale tra servizi svolgibili e Dispositivi di Protezione Individuale disponibili.

Come **Comandanti** siamo generalmente **Datori di Lavoro** o quantomeno delegati o preposti: abbiamo la **responsabilità penale e civile rispetto all'impiego del nostro personale**

Dobbiamo quindi **organizzare i servizi tenendo conto certo delle esigenze operative**, ma anche e soprattutto **della forza a disposizione e dei DPI utilizzabili**

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Come discernere tra cose fattibili e cose non fattibili

Il nostro paradigma interpretativo deriva dalle **del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio V°** (Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale):

- *La circolare 18 marzo 2020 sui DPI per a Polizia Locale*
- *La circolare 24 marzo 2020 ulteriori indicazioni sui DPI per la Polizia Locale*

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La circolare del 18 marzo 2020 fa una affermazione molto importante:

*«Il rischio di contagio per gli operatori di **Polizia Locale** e per il personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, PUÒ ESSERE ASSIMILATO A QUELLO DELLA POPOLAZIONE GENERALE, RICHIEDENDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO»*

Aggiunge:

«Qualora, durante l'esercizio della propria attività, non possa essere garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica.»

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Poi fa delle prescrizioni particolari:

«Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione **nell'ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria** (tosse, starnuti, difficoltà respiratoria).

In tale ipotesi operativa si suggerisce di:

- **fare indossare alla persona fermata una mascherina chirurgica** per evitare la dispersione di goccioline;
- **indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, un camice monouso, protezione facciale;**
- lavarsi le mani dopo il contatto con la persona sospetta;
- pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate.»

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Un'ulteriore prescrizione viene fatta per l'uso dell'etilometro:

«Qualora si debba procedere a sottoporre all'ALCOLTEST un conducente l'operatore addetto dovrà indossare i guanti monoso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non disponibile, una mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore.

Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre-test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La circolare 24 marzo 2020 fa un passo ulteriore e stabilisce:

«Il rischio di contagio per gli operatori di Polizia locale deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente. Ferme restando le indicazioni fornite con la circolare n. 9335 del 18 marzo, **qualora gli operatori di Polizia Locale**, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, **svolgano le stesse funzioni delle Forze dell'ordine**, tale circostanza dovrà essere considerata nell'ambito di valutazione del rischio, e **DOVRANNO ESSERE APPLICATE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANALOGHE A QUELLE DISPOSTE PER LE FORZE DELL'ORDINE.**»

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A seguito di questo rinvio è necessario allora capire cosa applicano le Forze di Polizia dello Stato;

- ❑ Il riferimento è la circolare della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 1° febbraio 2020 che sostanzialmente si riassume nella tabella di seguito esposta

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TIPO DI SERVIZIO	OSSERVAZIONI	MISURE DI PROTEZIONE
Servizi ordinari che comportano permanenza in luoghi affollati, anche al chiuso	Rischio sovrapponibile a quello della popolazione generale	NESSUNA oltre alle comuni norme igienico-sanitarie di prevenzione
Servizi di supporto agli equipaggi sanitari che intervengono in caso di sospetta infezione COVID 19	Il personale di polizia deve limitarsi a garantire l'operatività del personale sanitario	NESSUN DPI Pronta disponibilità di DPI e del casco operativo con visiera
Servizi che comportano permanenza in spazi ristretti con persone con sospetta infezione COVID 19	Trasporto in auto, fotosegnalamento, ecc.	DPI (guanti, maschere facciali, camici)
Servizi per i quali necessitano azioni coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione	Trattasi di situazioni che, seppur possibili, rivestono carattere di eccezionalità, anche a motivo dello stato di malattia dei soggetti	DPI e casco operativo con visiera

IL RAPPORTO TRA SERVIZI SVOLGIBILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con il paradigma comparativo delle tre circolari ogni Datore di Lavoro in collaborazione con il Medico Competente è in grado di valutare in relazione ai DPI a disposizione fino a quale livello di operatività può spingersi.

Certamente non può comportarsi come i generali della prima guerra mondiale, sul Carso come sulla Marna, che utilizzavano i propri soldati come carne da macello, esponendoli a rischi sproporzionati spesso solo per ottenere risultati effimeri.

Ad un secolo di distanza da quegli accadimenti la cultura della sicurezza è radicalmente cambiata e nessuno è disponibile per inutili sacrifici senza adeguati Dispositivi di Protezione Individuali.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Possono essere definiti dispositivi di protezione individuale in relazione alla pandemia COVID 19 i seguenti materiali:

- ❖ Le mascherine FFP2
- ❖ Le mascherine FFP3
- ❖ I guanti monouso
- ❖ Le tute monouso
- ❖ Gli occhiali protettivi
- ❖ Le visiere in policarbonato
- ❖ I caschi da ordine pubblico con visiera in policarbonato

Non sono dei dispositivi di protezione individuale ma rientrano latu sensu in questa logica:

- ❖ Le mascherine chirurgiche

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Prima di esaminare le diverse tipologie di DPI facciamo un ragionamento generale sulle mascherine partendo dall'immagine sotto riprodotta

TIPO DI MASCHERINA	PROTEGGE CHI LA INDOSSA?	PROTEGGE CHI E' VICINO?	QUANTO DURA?
MASCHERINA CHIRURGICA 	NO	POTREBBE SE INDOSSATA BENE (ADERENTE E NASO COPERTO)	MONOUSO VA GETTATA DOPO OGNI UTILIZZO
MASCHERINA FFP1 	NO	POTREBBE SE INDOSSATA BENE (ADERENTE E NASO COPERTO)	MONOUSO NR = NON RIUTILIZZABILE PUO' ESSERE EFFICACE PER 8H
MASCHERINA FFP2 e/o FFP3 	SI	SI	MONOUSO NR = NON RIUTILIZZABILE PUO' ESSERE EFFICACE PER 8H
MASCHERINA FFP2 e/o FFP3 CON VALVOLA 	SI	NO attraverso la valvola fuori esce aria respirata non filtrata	MONOUSO NR = NON RIUTILIZZABILE PUO' ESSERE EFFICACE PER 8H

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Sono definite genericamente mascherine dispositivi radicalmente diversi

- a) Le mascherine chirurgiche
- b) Le mascherine FFP1
- c) Le mascherine FFP2
- d) Le mascherine FFP2 con valvola
- e) Le mascherine N95
- f) Le mascherine KN95
- g) Le mascherine FFP3
- h) Le mascherine FFP3 con valvola

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Le mascherine di tipo chirurgico non sono dei DPI nel senso che non proteggono chi le indossano da essere contaminati dal COVID 19.

Svolgono però una funzione rilevante: **impediscono a chi le indossa di disperdere nell'ambiente le grandi goccioline respiratorie infette** che sono responsabili della trasmissione del Virus della COVID-19. Non necessariamente riescono a trattenere gli aerosol respiratori che emettono particelle $< 5 \text{ nm}$



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La mascherina FFP1 non è un DPI in relazione al COVID 19 in quanto non è idonea a trattenere il Virus essendo invece idonea a trattenere la polvere o la segatura



Questo prodotto costituisce quindi DPI per i lavori edili

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La mascherina FFP 2 costituisce un DPI nell'ambito dell'emergenza COVID 19

Se indossata correttamente per le sue caratteristiche (filtra il 95% delle particelle sopra i 5 micron) protegge dalla contaminazione sia delle grandi goccioline respiratorie infette sia dagli aerosol respiratori.

Protegge anche chi è vicino perché trattiene le emissioni respiratorie (goccioline ed aerosol) di chi le indossa.

E monouso e al momento di toglierla è opportuno farla con i guanti da smaltire subito dopo onde non rimanere contaminati in questa fase



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La mascherina FFP 2 con valvola costituisce un DPI nell'ambito dell'emergenza COVID 19

Se indossata correttamente per le sue caratteristiche protegge dalla contaminazione sia delle grandi goccioline respiratorie infette sia dagli aerosol respiratori.

Ma a differenza di quelle senza filtro non protegge anche chi è vicino perché non trattiene le emissioni respiratorie (goccioline ed aerosol) di chi le indossa.

E monouso e al momento di toglierla è opportuno farla con i guanti da smaltire subito dopo onde non rimanere contaminati in questa fase



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La mascherina FFP 3 costituisce un DPI nell'ambito dell'emergenza COVID 19

Se indossata correttamente per le sue caratteristiche di altissimo filtraggio (98/99 % delle particelle maggiori dei 5 micron) protegge dalla contaminazione sia delle grandi goccioline respiratorie infette sia dagli aerosol respiratori.

Protegge anche chi è vicino perché trattiene le emissioni respiratorie (goccioline ed aerosol) di chi le indossa.

E monouso e al momento di toglierla è opportuno farla con i guanti da smaltire subito dopo onde non rimanere contaminati in questa fase

È un DPI ideale per il personale sanitario che assistono infetti durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione (intubazioni, broncoaspirazione, broncoscopia); per le Forze di Polizia sono sufficienti le FFP2

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La mascherina FFP 3 con valvola costituisce un DPI nell'ambito dell'emergenza COVID 19

Se indossata correttamente per le sue caratteristiche di altissimo filtraggio (98/99 % delle particelle maggiori dei 5 micron) protegge dalla contaminazione sia delle grandi goccioline respiratorie infette sia dagli aerosol respiratori.

Ma a differenza di quelle senza filtro non protegge anche chi è vicino perché non trattiene le emissioni respiratorie (goccioline ed aerosol) di chi le indossa.

E monouso e al momento di toglierla è opportuno farla con i guanti da smaltire subito dopo onde non rimanere contaminati in questa fase

È un DPI ideale per il personale sanitario che assistono infetti durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione (intubazioni, broncoaspirazione, broncoscopia); per le Forze di Polizia sono sufficienti le FFP2

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Le mascherine N95 e KN95 sono dei DPI nell'ambito dell'emergenza COVID 19

Hanno una capacità filtrante equivalente a quelle FFP2 ma essendo prodotte all'estero (cina) hanno questa denominazione diversa da quelle in uso nei paesi europei.

Tuttavia, vista l'estrema difficoltà di approvvigionamento , il dipartimento della Protezione Civile e il Commissario delegato agli approvvigionamenti hanno consentito l'acquisto e l'utilizzo di questi presidi.



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

I **Guanti monouso**, in nitrile o in lattice, sono un dispositivo di protezione individuale di fondamentale importanza in particolare in questa emergenza pandemica.

Infatti le grandi goccioline respiratorie tendono a depositarsi rapidamente sulle superfici mentre gli aerosol respiratori tendono a perdurare più a lungo nell'aria ma alla fine anche loro si depositano sulle superfici: ne consegue che il contatto con le superfici contaminate costituisce un veicolo di trasmissione del virus del COVID 19 per cui **costituisce una buona misura di prevenzione indossare guanti monouso che devono essere sostituiti frequentemente avendo cura di non toccare con essi una superficie mucosa come la bocca, il naso o gli occhi.**

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Gli **occhiali protettivi** sono dei DPI da utilizzare in caso l'operatore venga in contatto ravvicinato con un soggetto infettato o che si sospetta lo sia.

Infatti prevengono che le grandi goccioline respiratorie e gli aerosol respiratori vengano a contatto con gli occhi. Analogo ragionamento va fatto per i liquidi organici conseguenti agli sputi che criminali nord africani sono soliti indirizzare alle Forze di Polizia, Statali o Locali.

Gli occhiali protettivi consentono di operare con agilità coniugando agilità operativa con sicurezza



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

Uguale funzione rispetto agli occhiali protettivi viene svolta dalla **visiera in policarbonato**: sono cioè da utilizzare in caso l'operatore venga in contatto ravvicinato con un soggetto infettato o che si sospetta lo sia.

Prevengono che le grandi goccioline respiratorie e gli aerosol respiratori vengano a contatto con gli occhi.

Le visiere sono operativamente meno agevoli rispetto agli occhiali ma danno un maggior grado di copertura del viso.



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La stessa funzione protettiva viene svolta dal **casco operativo con visiera il policarbonato** che aggiunge alla sicurezza biologica assicurata dagli occhiali protettivi e dalla visiera, un effetto di protezione dalle contusioni in caso di interventi coercitivi su soggetti infettati o sospettati



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AL COVID 19

La tuta mono uso e il camice monouso sono due DPI utili per prevenire il contagio da COVID 19.

La tuta monouso, classicamente bianca, è utilizzata ogni volta che sia necessario prevenire un possibile contagio da liquidi biologici: in realtà il contagio può essere relativo all'operatore ma è possibile che serva che l'operatore non contami una scena del crimine ed infatti la tuta monouso è usata da chi fa rilievi di polizia scientifica.



LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , N. 81 e s.m.i., stabilisce che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per **datore di lavoro** si intende il **dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale**, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»

LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL DATORE DI LAVORO

Il Comandante è sicuramente un datore di lavoro e se non lo è ricopre sicuramente il ruolo di «**preposto**» cioè una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (*art. 2, comma 1, lettera e), del D.L.vo 81/2008*)

Non è questa la sede per fare un corso sul ruolo del Datore di lavoro.

Ma è il caso ricordare i compiti del Datore di lavoro in questo contesto

LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 18 del del D.L.vo 81/2008 prevede che il **Datore di lavoro debba:**

a) nominare il medico competente;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro **e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL DATORE DI LAVORO

Onere primario del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, è **la valutazione del rischio**.

In questo contesto di emergenza COVID 19 la valutazione del rischio può non essere formalizzata nel consueto documento di valutazione del rischio ma **deve esserci ed essere alla base dei provvedimenti organizzativi che ciascun Comandante deve assumere**.

LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Il «**medico competente**» collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.L.vo 81/08;

Nel contesto dell'emergenza Covid 19 il ruolo del Medico Competente è fondamentale per:

- l'esatta valutazione dei rischi,
- l'individuazione dei DPI necessari a fronteggiare i rischi,
- le misure igieniche da adottare per prevenire il rischio di contagio

LE RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* è il «consulente» interno del Datore di lavoro al quale questi si rivolge per attingere la specifica conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Essere RSPP comporta di:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e il Medico Competente nell'individuare i fattori di rischio e nella loro valutazione;
- Collaborare, conseguentemente, alla stesura del «**documento di valutazione dei rischi**» e al confronto con i *Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*;
- *Elaborare delle misure preventive e protettive per la riduzione del rischio*
- *Elaborare le procedure di sicurezza*
- *Propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori*

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono coloro che rappresentano e tutelano i diritti dei lavoratori nell'ambito della sicurezza sul lavoro all'interno dell'Amministrazione.

Gli *R.L.S.* devono svolgere le seguenti mansioni:

- Confrontarsi con il datore di lavoro** sulla gestione delle problematiche di sicurezza sul lavoro sorte;
- Devono impegnarsi a che l'Amministrazione **rispetti gli obblighi imposti dalla legge** e, nel contempo, **far sì che anche i lavoratori si attengano scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**;
- Devono **monitorare costantemente che tutte le misure adottate per la sicurezza sul luogo di lavoro siano efficaci** nel tempo e proporre migliorie;
- Qualora l'Amministrazione debba prendere decisioni nel merito della sicurezza **devono essere preventivamente consultati**

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Gli R.L.S. svolgono, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , n. 81, sostanzialmente tre funzioni:

- ✓ il **controllo**;
- ✓ la **promozione**;
- ✓ la **vigilanza**.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

In particolare il **controllo** avviene attraverso:

- l'accesso ai luoghi di lavoro;
- la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione;
- la consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- le informazioni e la documentazione aziendale che l'Amministrazione deve mettere a loro disposizione;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

La **promozione** avviene attraverso:

- la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti;
- la partecipazione alla riunione periodica;
- il fare proposte in merito alla attività di prevenzione.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

La **Vigilanza** avviene attraverso:

- il mettere sull'avviso il Datore di lavoro dei rischi individuati durante l'attività di RLS o segnalati dai lavoratori;
- la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora gli RLS ritengano che le misure adottate dal Datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Le **autorità competenti** sono per noi:

- L'organo di vigilanza dell'ASL → lo SPISAL;
- La Direzione Provinciale del Lavoro
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

È opportuno come Datori di Lavoro che i Comandanti cerchino un rapporto il più possibile collaborativo con gli R.L.S. perché in uno scontro frontale rischiamo di farci molto male perché nessuno è mai perfetto.

Questo non significa accondiscendere a tutte le loro richieste ma è necessario anche tenendo conto della loro origine sindacale, di avviare con loro una «contrattazione informale» ogni volta che chiedono qualche cosa.

Durante quest'emergenza COVID 19 stiamo assistendo alle richieste più assurde motivate con ragioni di sicurezza.

Ma abbiamo in questo momento due grandi fattori di forza:

- L'essere inseriti nel piano di controllo del territorio per l'emergenza COVID 19
- Il personale sta mostrando un forte spirito di appartenenza che previene richieste assurde ed anzi è caratterizzato da una grande disponibilità nonostante aleggi la paura del contagio

LE MISURE IGIENICHE GENERALI DA ADOTTARE

In questo periodo di emergenza COVID 19 fondamentale che vengano rispettate scrupolosamente le **misure igieniche generali** che possiamo riassumere in:

- **IL LAVAGGIO ACCURATO DELLE MANI**
- **L'UTILIZZO DI DETERGENTI IGIENIZZANTI**
- **LA SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, AVENDO PARTICOLARE CURA DI BAGLI E SPOGLIATOI**

LE MISURE IGIENICHE COMUNI DA ADOTTARE: IL LAVAGGIO ACCURATO DELLE MANI

È opportuno prescrivere che tutto il personale si lavi frequentemente ed accuratamente le mani, mediamente ogni due ore e comunque ogni qualvolta venga in contatto con soggetti contaminati e sospetti.

L'accurato lavaggio delle mani è fondamentale perché il sapone risulta essere un ottimo strumento per uccidere il virus.

Lavare le mani accuratamente significa renderle «sterili» cioè evitare che diventino mezzo di contagio al contatto con le superfici mucose del corpo in particolare la bocca, il naso o gli occhi

Come datori di lavoro è opportuno far affiggere in tutti i bagni le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità scaricabili dal sito del Ministero della Salute.

LE MISURE IGIENICHE COMUNI DA ADOTTARE: IL LAVAGGIO ACCURATO DELLE MANI

 **Come lavarsi le mani con acqua e sapone?** 

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

 Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**


0  Bagna le mani con l'acqua

1  applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2  friziona le mani palmo contro palmo

3  il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4  palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5  dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6  frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7  frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8  Risciacqua le mani con l'acqua

9  asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10  usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11  ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpital Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. ©/2009 WHO, version 1.

World Health Organization

All copyright provisions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

LE MISURE IGIENICHE COMUNI DA ADOTTARE: L'USO DI DETERGENTI IGIENIZZANTI

È evidente che per il personale operativo su strada risulti complicato lavarsi frequentemente le mani.

Per questo personale è opportuna la fornitura, per il conseguente utilizzo, di detergenti igienizzanti con confezioni facilmente trasportabili ed eventualmente da ricaricare in sede quando necessario.

Questo anche quando il personale utilizza i guanti monouso perché è facile che al momento di toglierli il personale possa contagiarsi le mani e pertanto è opportuno l'uso dei detergenti igienizzanti in alternativa al lavaggio delle mani.

Come datori di lavoro è opportuno far affiggere in tutti le sedi le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità scaricabili dal sito del Ministero della Salute sull'uso dei detergenti.

LE MISURE IGIENICHE COMUNI DA ADOTTARE L'USO DI DETERGENTI IGIENIZZANTI

 **ccm**
Centro Nazionale per la Sorveglianza e il Controllo delle Infezioni e della Sanità

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?


**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

 Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

1a  **1b**  **2** 

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo contro palmo

3  **4**  **5** 

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6  **7**  **8** 

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY WHO acknowledges the Hôpital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2008, version 1. **World Health Organization**

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. It is advised that the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

LE MISURE IGIENICHE COMUNI DA ADOTTARE

Come datori di lavoro è opportuno organizzare la SANIFICAZIONE QUOTIDIANA degli ambienti di lavoro, avendo particolare cura di bagli e spogliatoi

Perché fare quotidianamente la sanificazione?

Perché le postazioni di lavoro, i cestini, le macchine distributrici delle bibite sono facilmente contaminabili da soggetti che abbiano le mani contaminate e non lo sappiano.

Particolare cura è necessaria avere per i bagni e gli spogliatoi dove, soprattutto nelle realtà maggiormente grandi e frequentate, è necessario ripetere la sanificazione anche più volte al giorno.

È evidente questa operazione risulti più onerosa dell'ordinario ma è opportuno rappresentare che tali oneri possono facilmente essere recuperati limitando la sanificazione degli uffici vuoti perché il personale è in «*smart working*»

LE MISURE IGIENICHE COMUNI DA ADOTTARE: LO SMALTIMENTO DI GUANTI E MASCHERINE MONOUSO

Particolarmente delicato è il tema dello smaltimento dei guanti e delle mascherine monouso.

Questi rifiuti vanno trattati come rifiuti contaminati.

E necessario predisporre in ogni sede almeno un contenitore dove depositare i guanti e le mascherine usati.

Il contenitore deve essere foderato con l'apposito sacco che almeno una volta giorno deve essere sostituito.

Il sacco pieno va chiuso e inserito in un secondo sacco che va parimenti chiuso e smaltito come rifiuto indifferenziato.

Evitiamo di smaltirli così:



LE MISURE IGIENICHE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER LA POLIZIA LOCALE

La prima misura specifica da adottare è la sanificazione veloce di veicoli e imbarcazioni ad ogni cambio turno.

In particolare è opportuno che a ogni fine turno gli operatori sanifichino il volante, il cambio e il cruscotto del veicolo di servizio utilizzando, per circa un minuto detergenti con etanolo a concentrazioni comprese tra il 62 e il 71 %, ovvero con perossido di idrogeno allo 0,5% o con l'ipoclorito di sodio allo 0,1%

Finita l'operazione di sanificazione è opportuno far arieggiare il veicolo per qualche minuto.

LE MISURE IGIENICHE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER LA POLIZIA LOCALE

Ulteriore misura specifiche per la Polizia Locale è la sanificazione approfondita periodica di veicoli e natanti.

È necessario compiere questa operazione ogni settimana / 10 giorni e ogni qual volta si è trasportato all'interno del veicolo persone contagiate dal COVID 19 o che si sospettano lo siano.

La procedura è la stessa utilizzata per la sanificazione delle autoambulanze e l'operazione deve essere svolta in centri specializzati



LE MISURE IGIENICHE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER LA POLIZIA LOCALE

Una misura precauzionale specifica per la Polizia Locale è quella di trasportare gli eventuali fermati / arrestati solo all'interno di autoveicoli muniti di cellula separatrice in policarbonato e sedili posteriori in materiale plastico facilmente sanificabile.



LE MISURE IGIENICHE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER LA POLIZIA LOCALE

Una ulteriore misura precauzionale specifica per la Polizia Locale è quella di svasare il più possibile le entrate in servizio (e conseguentemente le uscite) in ogni quadrante orario in modo di avere meno persone presenti contemporaneamente all'interno di uno spogliatoio.

Bisognerà, inoltre, aver cura di prescrivere una permanenza in spogliatoio la più breve possibile in modo di ridurre il più possibile l'affollamento.

Analogo ragionamento va fatto per i punti ristoro automatici ove bisogna evitare ogni affollamento non necessario: il rito del caffè collettivo ad inizio turno, che fa molto squadra, purtroppo bisogna rinviarlo a fine emergenza.

COME AFFRONTARE L'EMERGENZA CONTAGIO NELLA POLIZIA LOCALE

Nonostante tutte le precauzioni adottate è possibile che operatori rimangano contagiati specialmente a seguito di contagio familiare.

In tale ipotesi è necessario risalire a tutti i turni di lavoro negli ultimi 15 giorni, individuando tutti i colleghi che sono stati in contatto diretto con il contagiato per più di quindici minuti avendo condiviso una scrivania ad una distanza inferiore ai 2 metri, aver condiviso lo stesso spogliatoio.

Questi dati vanno comunicati al Servizio dell'Alss che gestisce i contagiati e le quarantene.

È opportuno che si faccia opera di convincimento con il personale che ha avuto rapporti con il contagiato affinché stia in ferie fino a quando il Servizio dell'Alss non assume le sue determinazioni ovviamente con l'impegno in caso venga decisa la quarantena di giustificare quei giorni come giorni di quarantena.

COME AFFRONTARE L'EMERGENZA CONTAGIO NELLA POLIZIA LOCALE

Al momento della scoperta del contagiato è necessario disporre 'immediata sanificazione integrale della sede dove era in servizio, compresi i bagni e gli spogliatoi.

Nel caso il contagiato sia un operatore esterno è necessario sanificare tutti i veicoli da lui utilizzati negli ultimi giorni.

Formazione IFEL
per i Comuni

**5. L'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE PER IL
CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI
Distanziamento Sociale**



IL RISPETTO DEL DIVIETO DI NON LASCIARE IL DOMICILIO SE NON PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Dopo l'imposizione del LOCKDOWN si è a lungo discusso su chi siano coloro che possono lasciare il proprio domicilio.

NEL DIBATTITO SI SONO INDIVIDUATE 5 CATEGORIE GENERALI:

- Coloro che devono muoversi per ragioni di lavoro
- Coloro che hanno esigenze di salute
- Coloro che vanno ad acquistare beni alimentari o di prima necessità
- Coloro che accompagnano i propri animali domestici da affezione o da compagnia ad espletare i bisogni fisiologici
- Coloro che hanno da compiere dell'attività motoria

IL LAVORO COME GIUSTIFICATO MOTIVO

Il tema del lavoro come giustificato motivo è, almeno teoricamente il più semplice da trattare:

CHI DEVE ANDARE A LAVORARE IN PRESENZA IN UNA ATTIVITÀ NON SOSPESA PUÒ FARLO

Questa definizione nella sua semplicità apre però un mare di interpretazioni derogative. Ne faccio qualche esempio:

- ❖ Chi lavora in **smart working** può recarsi presso la sede della propria azienda o amministrazione?
- ❖ Chi lavora in **un attività sospesa** può recarsi presso l'azienda per effettuare le manutenzioni e le verifiche di sicurezza?
- ❖ Uno può andare a lavorare in un comune diverso da quello di residenza?
- ❖ I braccianti agricoli possono andare a cercare il lavoro quotidianamente?

LE RAGIONI DI SALUTE

All'apparenza altrettanto semplice è il tema delle **Ragioni di Salute**:

CHI HA RAGIONI DI SALUTE PER MUOVERSI PUÒ FARLO

Enunciato il principio partono immediatamente i dubbi:

- ❖ Le ragioni di salute sono solo quelle della persona che deve muoversi o, ad esempio, è possibile accompagnare un malato a fare la visita o andarlo a riprendere?
- ❖ Ho bisogno di farmaci debbo andare io in farmacia o posso mandare mia moglie o mio figlio?
- ❖ Posso andare a fare il mio annuale controllo da Venezia a Milano in una nota clinica privata?
- ❖ Posso andare ad assistere mia figlia in gravidanza?
- ❖ Posso andare a fornire assistenza ai miei zii ultranovantenni privi di figli?

GLI ACQUISTI DI BENI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ

All'apparenza semplice è anche il tema degli **acquisti di beni alimentari o di prima necessità**:

CHI DEVE ANDARE A FARE LA SPESA PUÒ FARLO

Qui il problema non è se posso muovermi ma sulle modalità e su dove andare:

- ❖ Posso andare a fare la spesa al supermercato, ma mi può accompagnare mio marito perché io non guido?
- ❖ Posso portare con me a fare la spesa mio figlio minorenni?
- ❖ Devo andare a fare la spesa al negozio più vicino a casa o posso andare al mio consueto supermercato che è dall'altra parte della città?
- ❖ Abito a 100 metri dal confine comunale, posso andare al supermercato che è 50 metri in un altro comune?

LA SAGA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

All'apparenza banale è anche il tema dei bisogni fisiologici **degli animali domestici da affezione o compagnia**

CHI DEVE ANDARE IL CANE A FARE I PROPRI BISOGNI PUÒ FARLO

Premesso che avere a che fare con gli amanti degli animali è una missione suicida in partenza, come fai sbagli; anche qui i quesiti sono infiniti:

- ❖ Il mio Fuffi (levriero afgano) è abituato prima di fare la pipì di correre almeno un ora, posso farlo?
- ❖ La mia Biba (molosso) è abituata a uscire almeno 5 volte al giorno per fare i suoi bisogni, non vorrà mica deprimerla in appartamento?
- ❖ Jak il mio gatto soriano è uscito di casa ma è passata mezzora: posso andarlo a cercare?
- ❖ Devo portare il mio furetto Antony dal veterinario, posso andare?
- ❖ Devo portare da mangiare ai gatti abbandonati nelle casette, posso?

LA SAGA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

All'apparenza banale è anche il tema dei bisogni fisiologici **degli animali domestici da affezione o compagnia**

CHI DEVE ANDARE IL CANE A FARE I PROPRI BISOGNI PUÒ FARLO

Premesso che avere a che fare con gli amanti degli animali è una missione suicida in partenza, come fai sbagli; anche qui i quesiti sono infiniti:

- ❖ Il mio Fuffi (levriero afgano) è abituato prima di fare la pipì di correre almeno un ora, posso farlo?
- ❖ La mia Biba (molosso) è abituata a uscire almeno 5 volte al giorno per fare i suoi bisogni, non vorrà mica deprimerla in appartamento?
- ❖ Jak il mio gatto soriano è uscito di casa ma è passata mezzora: posso andarlo a cercare?
- ❖ Devo portare il mio furetto Antony dal veterinario, posso andare?
- ❖ Devo portare da mangiare ai gatti abbandonati nelle casette, posso?

SIAMO TUTTI SALUTISTI

Il tema più complicato di tutti e quello dell'**Attività motoria**

CHI DEVE ANDARE A FARE ATTIVITÀ MOTORIA PUÒ FARLO

Premesso che lo stato di emergenza ha fatto venire alla luce una quantità di atleti che smentisce qualsiasi luogo comune sul fatto che gli italiani siano sedentari; anche qui i quesiti sono infiniti:

- ❖ Posso andare a correre, e quanto distante da casa?
- ❖ Posso correre con mio moroso al fianco?
- ❖ Posso fare a mia consueta uscita in bicicletta di 80 chilometri?
- ❖ Posso andare a fare il percorso vita all'interno del parco, anche se è vietato andare al parco?
- ❖ Posso correre o devo camminare?
- ❖ Sono diabetico e il medico mi ha prescritto mezzora di passeggiata al giorno, non vorrà mica che giro attorno all'isolato come i carcerati?

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Uno degli impegni maggiori per la Polizia Locale in questo periodo di emergenza è la verifica delle misure approntate per evitare il sovraffollamento all'interno degli esercizi commerciali.

Ma innanzitutto che **COSA È IL DISTANZIAMENTO SOCIALE?**

Trovare una definizione giuridica di distanziamento è molto complicato, banalmente dovremmo dire che non **dobbiamo stare appiccicati gli uni agli altri**

Il concetto di distanziamento deriva da una esigenza di carattere sanitario: mantenere tra una persona e l'altra una distanza sufficiente affinché se uno delle due starnutisce o tossisce, le sue goccioline respiratorie e il suo aerosol respiratorio non raggiungono l'altro.

Gli scienziati ci dicono che questa distanza è compresa tra 100 e 150 cm

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Ora il distanziamento sociale costituisce una delle maggiori misure di prevenzione della diffusione del virus COVID 19.

A noi **Polizia Locale spetta** sicuramente **la verifica che gli esercizi commerciali rispettino e facciano rispettare il distanziamento sociale.**

Non ci sono parametri fissati per legge per cui è particolarmente complesso stabilire se i clienti rispettino o meno il distanziamento.

Si possono fare quindi solo delle valutazioni orientate dal buon senso.

In prima approssimazione possiamo dire che si debba prevedere una superficie di raggio un metro attorno a ciascun soggetto → circa 4,5 m² per ciascuna persona: se un esercizio commerciale ha una superficie riservata ai clienti di 18 m² non possono essere presenti più di 4 persone contemporaneamente.

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

In alcune regioni vi è l'obbligo di indossare mascherine e guanti all'interno delle attività commerciali, in tutte il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile prevede questa misura obbligatoria solo nelle realtà in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

In alcune regioni l'uso della mascherina e dei guanti monouso è obbligatorio fuori della proprietà privata

Inoltre in tutte le attività aperte al pubblico è necessario che sia messo a disposizione della clientela dei detergenti igienizzanti.

QUALI MASCHERINE

La normativa non stabilisce quale tipo di mascherina debba essere indossata.

Anche qui ci viene in soccorso il buon senso: infatti la mascherina ha la funzione di impedire la diffusione del virus.

Ne consegue che è sufficiente una mascherina di tipo chirurgico



IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

IL LOCKDOWN DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LE DEROGHE IN BASE AI CODICI ATECO

Il blocco delle attività produttive è stato temperato attraverso le deroghe concesse alle cosiddette attività strategiche identificate attraverso i codici ATECO.

COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ STRATEGICHE ?

Francamente una risposta razionale non c'è sulla base delle risultanze delle 90 deroghe concesse.

Sicuramente le lobby hanno fatto un duro lavoro in queste settimane, prima in modo silente, nell'ultimo periodo in modo più evidente.

Formazione IFEL *per i Comuni*

6. LA FASE DUE: PROSPETTIVE E TIMORI



LA FASE DUE

Quando è stato pensato questo seminario mi aspettavo che a 10 giorni dalla fine del lockdown ci fossero delle idee molto più chiare.

In realtà possiamo solamente dire



Formazione IFEL
per i Comuni

7. I RISCHI PER L'ORDINE PUBBLICO



I RISCHI PER L'ORDINE PUBBLICO

Se non sappiamo esattamente quando inizierà la fase due una cosa lo possiamo dire, con buona approssimazione:

CI SARANNO DEGLI EVIDENTI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO

Se è vero, come dicono in molti, che rischiano di saltare 4 aziende su 10 e che il numero dei disoccupati possa rappresentare il 25% della forza è palese che ci saranno problemi seri per l'ordine pubblico.

Chi ha fame non ragiona soprattutto se fino ad ieri era abituato ad una vita agiata ed oggi non ha più nulla.

Tra l'altro stiamo vivendo in una società dove una parte della politica alimenta l'odio come strumento di lotta tra fazioni, e questo riguarda molti in tutti gli schieramenti politici, è difficile pensare che qualcuno non voglia passare dalle parole ai fatti

I RISCHI PER L'ORDINE PUBBLICO

E dobbiamo augurarci che ci si limiti a manifestazioni di piazza anche dure e non si apra una nuova stagione del terrorismo.

45 anni fa, nella precedente stagione terroristica, le forze politiche pur con sostanziali contrapposizioni ideologiche hanno avuto la capacità di far fronte comune per sconfiggere il fenomeno.

Oggi ci sarà una analoga capacità ?

I RISCHI PER L'ORDINE PUBBLICO

Inoltre la composizione sociale del paese è radicalmente mutata rispetto al passato.

L'Italia è diventata una realtà multi-etnica e multiculturale

E se gli stranieri erano visti come un pericolo da una fetta della popolazione, che certo ammantava la cosa come una difesa dell'identità culturale ma che in realtà gli vedeva come concorrenti per le occupazioni marginali, cosa succederà domani quanto vi è il rischio di milioni di disoccupati.

Formazione IFEL
per i Comuni

8. RIFLESSIONI FINALI



RIFLESSIONI FINALI

Questa emergenza drammatica può rilevarsi una grande opportunità di ristrutturazione sociale ed economica.

Per noi Polizia Locale è sicuramente una grande opportunità perché tutta la nostra attività in emergenza è la migliore conferma della nostra affidabilità.

Quando sarà finita dovremo passare all'incasso, formalizzando legislativamente quello che già avviene ora.

Dobbiamo evitare i narcisismi e le sindromi da prima donna, ma agire uniti esaltando le nostre caratteristiche di Forza di Polizia a livello locale

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Dott. Marco Agostini
Comandante Generale Polizia Locale di Venezia
E-mail: marco.agostini@comune.venezia.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

